


REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA NOVARA



COMUNE DI GHEMME

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI DESTINATE ALL'INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DELLO STETTACOLO VIAGGIANTE E RELATIVA GESTIONE DEI PARCHI DIVERTIMENTO.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 84 in data 10.11.2011

IL SINDACO
Alfredo CORAZZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele GUGLIOTTA

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche per l'installazione di spettacoli viaggianti, con esclusione dei circhi.
2. Il numero delle attrazioni e la loro posizione è quello determinato in sede di prima applicazione, ed ha origine dalla posizione storica di parte o di tutti gli operatori. Tale composizione quantitativa e qualitativa in ordine alle attrazioni che compongono il parco deve essere in armonia con gli interessi generali e quelli degli operatori.
3. Sono integralmente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del D.M. 18/05/2007.
4. Inoltre, ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "legge" la legge n. 337 del 18/03/1968 e relativo quadro giuridico di riferimento;
 - b) per "D.M. 1996" si fa riferimento al decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo e successive modifiche ed integrazioni";
 - c) per "D.M. 2007" si fa riferimento al D.M. Interno 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
 - d) per "CCVLPS" si intende la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo;
 - e) per "tecnico abilitato" si intende il professionista iscritto all'ordine degli ingegneri o degli architetti, dei geometri o dei periti industriali;
 - f) per "tecnico esperto in eletrotecnica" il tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 22.01.2008;
 - g) per "attività di spettacolo viaggiante" le attività di spettacolo, trattenimento ed attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o in luogo chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono classificate per tipologia con Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali per tipologia, come da D.M. 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", con successiva precisazione del Ministero dell'Interno del 02/05/2008 prot. n. 571/4109 e D.M. 16/06/2008 "Approvazione del programma e delle modalità di formazione rivolte ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante";
 - h) per "parco divertimenti" si intende un complesso di un numero superiore a 8 (otto) attrazioni rispondenti alle caratteristiche previste dall'art. 4 della L. n. 337/68, insistente sulla medesima area, e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita ai sensi del D.M., 18/05/2007;
 - i) per "piccoli complessi di attrazioni" si intende un insieme di strutture mobili il cui numero non costituisca un Parco divertimenti ai sensi della vigente normativa, vale a dire inferiore a n. 8.
 - j) per spettacolo ricorrente lo spettacolo organizzato ogni anno, in un medesimo luogo, in occasione di particolari avvenimenti (es. Festa della Beata Panacea);
 - k) per spettacolo occasionale lo spettacolo che non ha cadenza regolare e non è legato a particolari occasioni ricorrenti (es. spettacolo di burattini).
5. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 9 della legge 18.03.1968 n. 337.

ART. 2 – Commissione consultiva.

1. E' istituita una commissione consultiva per l'esame di ogni questione riguardante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo uno che deve essere sentita in tutti i casi previsti dal presente regolamento.

2. Essa comprende:

- Il Sindaco o un Assessore da Lui delegato – Presidente;
- Un componente dell'Ufficio di Polizia Locale;
- Un rappresentante degli esercenti attività di spettacolo viaggiante che siano frequentatori abituali in occasione dei festeggiamenti patronali.

ART.3 – Domande di partecipazione.

1. Chi intende concorrere all'assegnazione delle aree nei parchi di divertimento deve presentare domanda per ciascuna manifestazione, indirizzata al Sindaco del Comune e redatta in carta legale oppure su moduli dalle OO.SS. regolarizzati al fine dell'imposta sul bollo mediante apposizione di marca.

2. Per la Festa della Beata Panacea le domande dovranno pervenire entro il 01 marzo di ogni anno.

3. Per il carnevale le domande dovranno pervenire entro il 15 gennaio.

4. Non si terrà conto delle domande pervenute all'ufficio protocollo generale del Comune o spedite per posta dopo la scadenza di suddetto termine.

5. Ai fini della determinazione della data di spedizione o di presentazione farà fede unicamente il timbro di protocollo generale del Comune, per le domande pervenute a mezzo posta raccomandata R.R. il timbro datario dell'ufficio postale di spedizione.

5. La spedizione a mezzo posta è a totale rischio del richiedente.

ART. 4 – Contenuto delle domande.

1. Nella domanda il soggetto richiedente dovrà indicare, pena l'esclusione:

- a) generalità complete (residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza), recapito telefonico, codice fiscale e partita Iva;
- b) periodo per il quale viene richiesta l'autorizzazione;
- c) **denominazione ministeriale** delle attrazioni e specificazione del gioco richiesto, il numero di contrassegno ministeriale, ed esclusivamente per le attrazioni di NOVITA', la data di iscrizione della attrazione sulla licenza;
- d) precise misure di ingombro delle attrazioni (specificando le misure della occupazione effettiva e quella delle sporgenze, pedane, cassa, ecc.);
- e) copia della autorizzazioni per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 69 del TULPS rilasciate dal Comune di residenza o sede legale dell'azienda o chiari e verificabili riferimenti della medesima;
- f) copia della polizza assicurativa per Responsabilità civile in corso di validità per la specifica attrazione per cui si chiede la concessione, oppure chiari e verificabili riferimenti alla medesima;
- g) copia del collaudo annuale rilasciato da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 7 del DM 2007.

2. In considerazione del numero e della tipologia delle attrazioni, delle superfici occupate e delle caratteristiche dell'area sulla quale verranno installate, il Comune può richiedere la presentazione di un collaudo complessivo del Parco Divertimenti o dell'area complessiva utilizzata, nel quale si attesti il rispetto delle distanze di sicurezza tra le attrazioni, l'affollamento massimo previsto, l'esistenza dei percorsi di emergenza ed ogni altra prescrizione finalizzata all'incolumità degli utenti e dei frequentatori. Il collaudo va sottoscritto da un tecnico abilitato.

ART. 5 – Attività complementari.

1. Sono attività complementari al parco e come tali inserite nell’organico, i padiglioni dolciumi e gastronomici.
2. I titolari ai fini dell’assegnazione del posto devono sottostare alle norme di cui al presente regolamento.
3. E’ vietata la vendita di generi non compresi nell’autorizzazione amministrativa di vendita.
4. I titolari devono produrre in allegato alla domanda redatta ai sensi dei precedenti art. 3 e 4 copie dell’autorizzazione amministrativa di vendita rilasciata ai sensi di legge .
5. L’attività di vendita deve essere conforme alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano il commercio su area pubblica.

ART. 6 - Composizione e sistemazione dei parchi.

1. La Commissione di cui all’art.2 sulla base delle domande presentate e tenuto conto del disposto dei successivi articoli determina la composizione del parco e gli attrazionisti aventi diritto all’assegnazione.
2. E’ peraltro consentita l’istallazione da parte dei concessionari abituali di altro piccolo mestiere, spazio permettendo e da sfruttare.
3. L’assegnazione sarà fatta in base ad un diritto di priorità dato dalla somma dei seguenti punteggi:

- anzianità di autorizzazione	punti 5
- anzianità di mestiere	punti 4
- anzianità di domanda	punti 3
- eventuale residenza	punti 1

la Commissione determina l’ubicazione delle singole attrazioni autorizzate, sulla base delle dimensioni dichiarate dagli interessati nelle domande di ammissione.

4. La non rispondenza delle dimensioni dell’attrazione da impiantare con quelle dichiarate sulla domanda è motivo di esclusione.
5. Per il carnevale saranno ammesse solo attrazioni per bambini, con priorità agli attrazionisti abituali, salvo diritti acquisiti, con un massimo di tre attrazioni differenziate fra di loro.
6. Le autorizzazioni per il carnevale non costituiscono anzianità per altre manifestazioni.

ART. 7 - Registrazione

1. La domanda di registrazione di cui agli artt. 4 e 5 del DM 2007 è presentata al Comune di Ghemme almeno 30 giorni prima della messa in esercizio ed è corredata di tutta la documentazione tecnica richiesta dal citato DM 2007.
2. Le spese per l’intervento della CCVLPS e per la realizzazione della targhetta metallica di identificazione sono a carico del richiedente.
3. Ai fini della **messa in esercizio dell’attrazione**, ai sensi del DM 18/05/2007, la domanda dovrà inoltre contenere pena l’esclusione:
 - a) nel caso di prima domanda o di sostituzione dell’attrazione, connesse a precedenti istanze, foto della medesima;
 - b) dichiarazione di corretto montaggio e certificazione di idoneità dell’impianto elettrico sottoscritti da tecnico abilitato. Tali sottoscrizioni potranno essere effettuate direttamente dal gestore che dimostri di avere frequentato con esito positivo un apposito corso di formazione, riconosciuto dal Ministero dell’Interno. La dichiarazione deve inoltre riguardare tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici, secondo le modalità di cui all’art. 6, c.2 del DM 2007;

c) se non prodotta in sede di domanda, le copie di cui ai punti f) e g) del comma 1, dovranno essere comunque presentate, pena l'esclusione, in caso di esito favorevole dell'istanza.

ART. 8 - Spettacoli senza attrezzatura

1. Per spettacoli senza attrezzatura si fa riferimento agli spettacoli realizzati da artisti di strada, saltimbanchi, musici, burattinai e simili in cui sia esclusiva o predominante la prestazione professionale personale degli esecutori.
2. La domanda di concessione di tali spettacoli deve essere presentata almeno 30 giorni prima del giorno previsto per lo svolgimento.
3. Alla medesima dovranno essere allegate:
 - a) copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 69 del TULPS dal Comune sede della Ditta richiedente;
 - b) copia della Polizza assicurativa per la copertura di danni procurati a cose o a persone durante lo svolgimento dello spettacolo.

ART. 9 - Prescrizioni per i concessionari.

1. I titolari delle concessioni sono tenuti a:
 - a) ritirare il permesso di occupazione e esercizio prima dell'istallazione dell'attrazione, costituendone condizione necessarie per l'attività
 - b) attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione in ordine alla collocazione dell'attrazione, dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
 - c) provvedere alla pulizia giornaliera del suolo occupato dall'attrazione, carriaggi e carovane e di quello ad esso circostante, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori;
 - d) effettuare a richiesta del competente Ufficio Comunale il pagamento della tassa per l'occupazione suolo pubblico;

ART. 10 - Orario di funzionamento delle attrazioni.

1. Le attrazioni istallate nei parchi di divertimento dovranno, salvo casi di forza maggiore, obbligatoriamente essere in funzione dalle ore 20.30 alle ore 23.00 nei giorni feriali e dalle ore 15.00 alle ore 24.00 nei giorni pre-festivi e festivi; nei giorni festivi, facoltativamente, dalle ore 10.00 alle ore 24.00.
2. E' consentito un intervallo serale nel periodo compreso tra le 19.00 e le ore 20.30.
3. L'uso di apparecchiature di amplificazione radiofonica, da contenere in limiti da non creare disturbo ai cittadini è ammesso dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00.
4. L'uso delle attrazioni denominate "pugnometri" è consentito fino alle ore 22.00.
5. E' facoltà dell'Amministrazione di stabilire per singole manifestazioni, su parere della Commissione, orari differenti da quelli sopra specificati.

ART. 11 - Diritti dei frequentatori abituali.

1. In sede di formulazione dell'organico del parco per le manifestazioni Patronali, redatto sulla base del presente regolamento, dovranno essere salvaguardati i diritti acquisiti dagli attrazionisti già frequentanti la piazza, in ragione del periodo di presenze conseguite.

ART. 12 - Periodo della Festa patronale della Beata Panacea.

1. L'amministrazione su proposta della Commissione di cui all'art.2 stabilisce il periodo per il quale saranno concesse le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico, in occasione della tradizionale Festa Patronale.
2. Detto periodo avrà inizio la sere precedente all'apertura della manifestazione denominata "**Mostra del Vino**" organizzata dalla locale Pro Loco e terminerà nella serata del secondo lunedì successivo alla settimana in cui si celebra la ricorrenza della Beata Panacea.
3. Sono fatte salve specifiche deroghe accordate dall'Amministrazione, riferibili al solo posteggio e per giustificati e documentati motivi.
4. In ogni caso, i concessionari di posteggi dovranno corrispondere al Comune l'ammontare della T.O.S.A.P. calcolato sull'intero periodo di autorizzazione.

ART. 13 - Collocazione del Parco per la festa Patronale.

1. L'area destinata dall'Amministrazione per la collocazione del parco per la Festa Patronale è individuata in una parte della Piazza Castello compresa tra via Ospedale, lato Sud e il civico 20 verso la Barciocca, lato Nord, più il tratto finale della via Del Grande a fianco della Chiesa di San Rocco.
2. Tale area è suddivisa in parcheggi da destinare ai frequentatori abituali del parco più un parcheggio per l'attrazione "**novità**" e un parcheggio da considerarsi di riserva.
3. Questo è individuato nell'ultimo parcheggio a lato nord e non verrà assegnato definitivamente né temporaneamente ma rimarrà a disposizione dell'Amministrazione Comunale a fronte di situazioni contingenti.
4. Il parcheggio novità è in linea di massima individuato nel penultimo posteggio sul lato nord del parco.tuttavia l'Amministrazione Comunale può individuare, anno per anno, a seconda delle proprie necessità e per un miglior funzionamento del luna-park, un parcheggio da destinare all'attrazione novità, diverso da quello precedentemente indicato.
5. Al fine di salvaguardare parzialmente la facciata dell'antico edificio denominato "**Barciocca**" e di consentire alla Pro Loco di pubblicizzare tramite cartelloni la mostra del Vino "**Ghemme**" , nel penultimo parcheggio e nell'ultimo se sarà assegnato, saranno collocate attrazioni che assicurino la maggior visibilità possibile.
6. L'area di cui al presente articolo e la relativa suddivisione in parcheggi è riportata nella planimetria vigente.
7. La dimensione e le localizzazioni dei parcheggi risultanti dalla suddetta planimetria potranno subire modifiche, purchè siano rispettati i criteri di sicurezza stabiliti dal successivo articolo 14.

ART. 14 - Sicurezza del Parco.

1. Le attrazioni dovranno essere collocate in modo tale da salvaguardare la sicurezza del parco, riferita sia all'ordine pubblico che all'incolumità pubblica, favorendo di conseguenza la circolazione dei mezzi adibiti a tale finalità, perciò il lato sud e il lato nord del parco dovranno essere collegati da un corridoio avente una larghezza non inferiore a mt. 3,00. ai lati di tale corridoio saranno collocate le attrazioni. Nell'ottica della sicurezza i posteggi sotto elencati hanno i seguenti limiti dimensionali:

- a) lo spazio riservato all'attrazione collocata all'altezza della "Barciocca", dall'inizio dell'aiuola fino al civico nr. 20, non potrà avere una profondità superiore a mt. 7,00 ed una lunghezza superiore a mt. 14,00;
- b) lo spazio generalmente riservato all'attrazione "novità" non potrà avere una profondità superiore a mt. 09,00 e una lunghezza superiore a mt. 12,00;

- c) lo spazio riservato all'attrazione collocata in Via M. del Grande non potrà avere una profondità superiore amt. 6,00 ed una lunghezza superiore a mt. 8,00.
2. Il dettato del presente articolo non potrà subire variazioni ai sensi del precedente articolo nr. 13 con atto della Commissione sentiti gli attrazionisti abituali. In ogni caso dovrà essere mantenuto il corridoio di sicurezza.

ART. 15 - Partecipanti.

1. Hanno diritto a partecipare al Parco Divertimenti della Festa Patronale i frequentatori abituali e spazio permettendo, i proprietari di attrazioni che una volta istallate rispettino le norme di cui agli artt. 13 e 14. da questo articolo è escluso il parcheggio "Novità" in quanto trattato successivamente. La mancata partecipazione alla manifestazione patronale per due anni consecutivi comporta l'esclusione dal posto acquisito, salvo che almeno un'assenza sia stata preventivamente autorizzata dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 2.

ART. 16 - Domanda di partecipazione

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento le domande di partecipazione al Parco Divertimenti della Beata dovranno contenere una o entrambe delle seguenti indicazioni:

- a) aspirante per concessione fissa;
- b) aspirante per posteggio "novità";

2. Gli aspiranti alla partecipazione al Parco predetto sono inclusi in una graduatoria denominata "Lista di attesa" che verrà aggiornata di anno in anno sulla base delle domande presentate.

3. Sono criteri per la formazione della graduatoria i seguenti punteggi:

- 1) partecipazione 10 punti – non valido per la formazione della graduatoria riferita al posteggio "Novità";
- 2) anzianità di autorizzazione punti 5;
- 3) anzianità di mestiere punti 4;
- 4) anzianità di domanda punti 3;
- 5) eventuale residenza 1.

4. In caso di rinuncia temporanea, di rinuncia definitiva o di revoca del posteggio ad un frequentatore abituale, il posto vacante sarà assegnato temporaneamente o definitivamente al primo in graduatoria della lista di attesa di cui al punto a) del primo paragrafo (e a scalare) e purchè ciò non determini nessun tipo di concorrenza con le attrazioni esistenti. Tali assegnazioni sono comunque vincolate ai criteri di cui agli artt. 13,14,15.

5. Le assegnazioni temporanee non comportano l'acquisizione di alcun diritto e titolo.

ART. 17 - Attrazioni "Novità"

1. Sono considerate "Novità" quelle attrazioni che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle di proprietà dei frequentatori abituali del Parco, che non costituiscono innovazioni o modificazioni di esse e che non abbiano mai partecipato al Parco Divertimenti della beata. Il posteggio "novità" verrà assegnato in base alla lista di attesa di cui all'art. 15 ed in base al dettato degli artt. 13 e 14.

2. Concorreranno a formare tale lista le domande pervenute in comune a partire dagli ultimi 5 anni che siano compatibili con i vincoli di dimensioni e di struttura dell'attrazione stabilite dal presente Regolamento. Essendo tali vincoli abbastanza restrittivi, può verificarsi il caso che tutte le attrazioni per cui è stata presentata domanda per il posto novità, abbiano già partecipato al Parco Divertimenti. Se si verificasse questa eventualità, in deroga a quanto stabilito dal primo periodo del presente articolo, il posteggio verrà

assegnato all'attrazione che risulti in lista di attesa e che da più anni non sia stata assegnataria. L'autorizzazione come "Novità" non da diritto al punteggio della partecipazione.

ART. 18 - Cambio di attrazione

1. La domanda di un frequentatore abituale di sostituire un'attrazione con una di altro tipo sarà accolta nel caso che la nuova attrazione non superi le dimensioni d'ingombro di quella precedente.
2. Nel caso di dimensioni superiori la sostituzione potrà essere concessa qualora nell'area destinata al parco di divertimento ci sia spazio disponibile.
3. In ogni caso la nuova attrazione non deve essere in concorrenza con quelle installate dai frequentatori abituali del parco.
4. E' consentita la sostituzione dell'attrazione con un'altra similare, gestita dal concessionario e di proprietà di terzi, nel caso in cui l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da un sinistro o guasto non tempestivamente riparabile. La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dall'autorità comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2.

Art. 19 - Subingresso e variazioni

1. Il trasferimento della titolarità della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 69 del TULPS deve essere provato con scrittura privata autenticata e comporta, per il subentrante, l'acquisizione del punteggio di precedenza acquisiti dal cedente.
2. Il subingresso e le variazioni comportano un aggiornamento della licenza di cui all'art. 69 del TULPS e del codice identificativo di registrazione.
3. Il subingresso, le variazioni di residenza, del gestore e del conduttore, la cessazione dell'attività, sono comunicate al Comune nei successivi 30 giorni e comunque entro e non oltre i 30 giorni precedenti l'inizio della manifestazione.
4. L'esercente che intenda rinunciare alla presenza concessa è tenuto a comunicare al Sindaco la propria decisione almeno 30 gg. prima dell'inizio del turno stesso, fatti salvi i gravi ed imprevedibili casi di forza maggiore, debitamente documentati.
5. La rinuncia alla stesso parco divertimenti per più di due anni consecutivi, comporta la perdita totale del punteggio di cui all' art. 8 qualunque sia il motivo della rinuncia stessa.

ART. 20 - Altre manifestazioni

1. Le autorizzazioni relative a manifestazioni non programmabili nonché altre occupazioni non rientranti nei programmi previsti da eventuali calendari possono essere rilasciate previo parere dei competenti uffici comunali.
2. Gli attrazionisti che ad esse partecipano non acquisiscono però alcun titolo ai fini previsti dal presente regolamento.

Art. 21 - Sanzioni

1. Ai trasgressori degli obblighi di cui ai precedenti articoli comporta sanzione amministrativa previste dall'art. 69 del RD. 18/06/1931, n. 773 – TULPS, oltre, ove previsto, alle eventuali denunce all'autorità giudiziaria con le conseguenze di cui all'art. 666 del C.P.
2. In caso di recidiva potranno essere comminate sanzioni accessorie disciplinari, che in base alla gravità, ed a insindacabile giudizio della Commissione di cui all'art 2 potranno comportare:
 - l'esclusione dalla graduatoria definitiva o temporanea;
 - la revoca della concessione;

- la perdita dell'anzianità.

Art. 22 - Casi non previsti e deroghe

1. Le definizioni di eventuali casi non previsti del presente regolamento saranno demandate di volta in volta alla Commissione consultiva di cui all'art. 2 che sarà estesa a tutti i frequentatori abituali del parco. Eventuali deroghe alle disposizioni regolamentari potranno essere eccezionalmente accordate solamente se avranno ottenuto l'unanime approvazione di tutti i componenti presenti alla riunione della Commissione appositamente convocata con dettagliato ordine del giorno ed a condizione che i presenti rappresentino i 2/3 all'intera Commissione.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in ordine alla sicurezza delle attrazioni, limitandosi a disciplinarne l'esercizio.

Art. 23 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di Consiglio Comunale di cui fa parte integrante e sostanziale.

=====